

*Il Consiglio di stato ha dato il via libera al decreto. Stop ai ribassi dell'80%*

# Appalti fuori dal caos

## *Alla Corte dei conti il dm sui nuovi parametri*

DI **BENEDETTA PACELLI**

**G**are di appalto fuori dal caos. Si avvia al tramonto l'era in cui le stazioni appaltanti si presentavano alle gare offrendo progettazione ed esecuzione delle opere a prezzi stracciati, con ribassi anche dell'80% rispetto al prezzo iniziale. Dopo il via libera del Consiglio di stato dei giorni scorsi, infatti, il decreto ministeriale che determina «i corrispettivi a base di gare per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», sia avvia a saltare l'ultimo ostacolo: il visto di legittimità della Corte dei conti, alla cui attenzione è attualmente.

Un regolamento dalla gestione complicata dopo un anno di rinvii, tra bocciature di organi controllo e fine anticipata della legislatura, ma comunque necessario per superare, come rileva il Consiglio di stato nel suo recente parere (n. 3626/13), «la situazione di indecisione venutasi a creare a seguito dell'elaborazione di

tutta la disciplina in materia di tariffe professionali».

**Il punto di partenza.** Il decreto liberalizzazioni (n. 1/12) aveva di fatto cancellato ogni riferimento tariffario, privando le stazioni appaltanti di regole per calcolare gli importi e per determinare, di conseguenza, le procedure per l'affidamento. Un'assenza di regole denunciata a gran voce dalle professioni tecniche che alimentava un'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti e poca trasparenza nelle gare d'appalto. Proprio questo un intervento del governo Monti, per dare avvio alla normalizzazione degli appalti, aveva inserito nel Decreto sviluppo un articolo che prevedeva un decreto interministeriale per la definizione e l'applicazione di parametri individuati per i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi tecnici. Nel decreto sviluppo veniva specificato che il nuovo sistema di parametri tariffari non doveva determinare un importo a base di gara maggiore

a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti (dm 4/04/2001), prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Ma era stato proprio questo passaggio a determinare uno dei primi motivi di stop al provvedimento. **Il complicato iter del provvedimento.** Secondo il primo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e poi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, infatti, gli onorari calcolati con quei parametri sarebbero potuti risultare più alti di quelli determinati dalle vecchie tariffe professionali. Ma non solo, perché il Cslp aveva suggerito anche ai ministeri competenti (giustizia e infrastrutture) di precisare nel testo del regolamento che «compete al responsabile del procedimento accertare che il corrispettivo da porre a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del provvedimento». In sostanza secondo il Consiglio superiore la stazione appaltante dovrebbe affidare al Rup (Responsa-

bile unico del procedimento) il compito di verificare, in fase di predisposizione degli atti di gara, che le vecchie tariffe ormai abrogate non sarebbero state superate, procedendo sempre e comunque, ad accertare per ogni singola ipotesi di affidamento il rispetto del calmiere imposto dalla legge n. 27/2012. Ma questo passaggio secondo l'ufficio legislativo del ministero della giustizia, avrebbe rappresentato una complicazione burocratica inutile e anche non opportuna sul versante della spesa. Piuttosto, secondo il parere del Consiglio di stato il ministero potrebbe eventualmente aggiungere una formula differente specificando che «il rispetto del vincolo è garantito dalla stazione appaltante», formula che dicono i giudici di Palazzo Spada «sembra più adeguatamente soddisfare le esigenze rappresentate nei pareri e contestualmente considera nel dovuto conto le precisazioni ministeriali per evitare di rendere particolarmente onerosa l'attività amministrativa».

